

-----  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
 -----  
**DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
 -----  
**DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA - ONLUS"**  
 -----  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
 -----

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore nove e minuti trenta, in Brescia, nel mio studio notarile in via Diaz n.ro 34, io sottoscritto, Dottor Luigi Grasso Biondi, Notaio in Brescia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Brescia procedo alla redazione del verbale dell'Associazione denominata:

- "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA - ONLUS" -  
 con sede a Roma, Via Chiana, 48 -----  
 codice fiscale 96050090586, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate del Lazio, -----  
 rappresentata dal dottor: -----

**MALFI Giuseppe Maria Settimo**, nato a Torino il 12 ottobre 1953, domiciliato per la carica in Roma, Via Chiana, 48, presso la sede dell'Associazione, che interviene al presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, cittadino italiano, -----

il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna. -----

Detta assemblea straordinaria dei soci della suddetta associazione è stata convocata, a norma di legge e di statuto, per deliberare sul seguente: -----

- 1) Modifiche al vigente Statuto ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nell'elenco delle Società Scientifiche del Terzo Settore del Ministero della Salute e conformazione di esso al decreto legislativo 117/2017;** -----
- 2) Delibere connesse.** -----

Il presente verbale viene da me notaio redatto ai sensi e per effetto delle norme vigenti, a causa dell'emergenza COVID-19; pertanto, è possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (Decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, precisandosi che il termine originariamente previsto è stato prorogato al 15 ottobre 2020). -----

Il Presidente dell'assemblea, dottor MALFI Giuseppe Maria Settimo ha constatato e mi ha fatto constatare: -----

- che l'Assemblea è costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione convocata per ieri, venerdì 25 settembre 2020 alle ore 21:00; -----

- che sono presenti, in modalità on-line e in full audio video: -----

In proprio numero 13 membri associati, -----

- che gli associati presenti sono in regola col versamento delle quote sociali. -----

Il tutto come risulta dal "Foglio Presenze" che allego al presente verbale, sotto la lettera "A"; -----

- che gli associati presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati in ordine al tema posto all'ordine del giorno, come tutti espressamente confermano. -----

Il Presidente ha confermato: -----

che gli è stato consentito, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -  
che è stato predisposto il foglio delle presenze, in cui sono indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza; -----  
che è stato consentito al sottoscritto notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; -----  
che è stato consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----  
che sono stati indicati nell'avviso di convocazione le modalità tecniche per accedere in modalità on-line e in full audio video all'assemblea. -----

Pertanto, il Presidente, -----

**ha dichiarato** -----

l'assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto e, quindi, idonea a deliberare sul sopra riportato -----

**ordine del giorno** -----

Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno illustrando all'assemblea la necessità di apportare al vigente Statuto la modifica richiesta dal Ministero della Salute (nota n.ro DGPROF/Uff.5/I.h.I/2017/77) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nell'elenco delle Società Scientifiche del Terzo Settore per conformare lo stesso al decreto legislativo 117/2017; è necessario, in particolare inserire la previsione che i legali rappresentanti, amministratori e promotori dell'Associazione non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione come previsto all'art. 2 lettera m) del DM. -----

Al riguardo, il presidente ha proposto che venga inserito un nuovo articolo 10 nello statuto sociale del seguente letterale tenore: -----

"Art. 10 - I legali rappresentanti, gli amministratori ed i promotori dell'Associazione non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione come previsto all'art. 2 lettera m) del DM " -----  
con conseguente rinumerazione degli articoli successivi -----

Udita la relazione del Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di dieci soci ed il voto contrario di tre soci, espresso in forma orale, per accertamento del Presidente, e, quindi, a maggioranza -----

**HA DELIBERATO** -----

di inserire un nuovo articolo 10 nello statuto sociale nel testo proposto dal presidente, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi -----

di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modificazioni che fossero necessarie dalle competenti autorità. -----

Infine, il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente atto il nuovo testo di statuto sotto la lettera "B". -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantacinque. -----

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, consta di un foglio di cui occupa due facciate, questa compresa, -----  
viene da me sottoscritto alle ore dieci e minuti venti. -----

*Ammon Chenu*



u q u


**Assemblea Straordinaria ADI**  
**Sabato 26 settembre 2020 - ore 9:30**  
**2° convocazione**

Allegato ..... all'Atto  
in data 26-09-2020  
n.ri 11073/20734 di rep  
notaio Luigi Grasso Biond

	COGNOME	NOME	VOTAZIONE
1	BAGNATO	Carmela	SI
2	GRANDONE	Ilenia	NO
3	HASSAN	Odette Misa Sonia	SI
4	LAGATTOLLA	Valeria	SI
5	LARIA	Maria Paola	NO
6	MACCA	Claudio	SI
7	MALFI	Giuseppe	SI
8	MORINI	Antonia Maria	SI
9	PAOLINI	Barbara	SI
10	SANDRI	Giancarlo	SI
11	SITULIN	Roberta	SI
12	TAGLIAFERRI	Marco	SI
13	VINCENZI	Massimo	NO

<b>Totale</b>	<b>10 SI</b>
	<b>3 NO</b>

*Luigi Grasso Biondi*



STATUTO DELLA:  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA - ONLUS

Articolo 1

E' costituita in Roma, con sede legale in Via Chiana, 48 l'associazione denominata Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ONLUS, già denominata Associazione Dietetica Italiana e per ciò per brevità detta anche A.D.I. ONLUS ed in appresso detta A.D.I., allo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, culturali e didattiche che possono interessare, sotto ogni aspetto, la Scienza della Alimentazione finalizzate alla solidarietà sociale e socio sanitaria a favore di soggetti svantaggiati e ogni attività di ricerca scientifica connessa. Rientrano pertanto in particolare nella sfera degli interessi dell'A.D.I., sia le problematiche di carattere nutrizionale dietologico e dietoterapico, sia l'educazione e l'informazione alimentare. L'A.D.I. esclude qualsiasi fine sindacale, politico e religioso.

Dal momento in cui ciò sarà possibile l'Associazione domanderà l'iscrizione o trasmissione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, da tale iscrizione, indicherà negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza gli estremi della detta iscrizione.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Associazione adotterà la denominazione "Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità detta anche A.D.I. ETS ed in appresso detta A.D.I..

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti svantaggiati esterni all'associazione affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica.

Opera inoltre, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti idonei per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto.

Per l'attuazione delle finalità l'Associazione può:

- \* promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- \* promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra paziente - medico - strutture pubbliche e private nazionali ed internazionali sulle patologie riconducibili alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- \* promuovere l'informazione relativa alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- \* promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni sanitarie nazionali ed estere;
- \* diffondere l'informazione sulle strutture di assistenza ai pazienti affetti qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- \* far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti affetti da patologie riconducibili alla dietetica e nutrizione clinica.

L'associazione, per la realizzazione dei suoi fini cura:

- \* l'impostazione di programmi e di iniziative di qualsiasi genere che favoriscano l'aggiornamento di chiunque fosse interessato o ne avesse la necessità sui temi dietologici e nutrizionali;
- \* la ricerca di collegamenti con altre associazioni, società, enti ed istituzioni;

scientifiche e culturali;

\* i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa, per quanto concerne le iniziative di informazione e di educazione alimentare;

\* la formazione ed il supporto di tutti i soggetti affetti da qualsiasi patologia annessa alla dietetica ed alla nutrizione clinica, compreso l'aggiornamento professionale di qualunque figura professionale o associazione di categoria nel settore di competenza;

\* la partecipazione e/o il coordinamento di progetti di ricerca scientifica o interventi di medicina preventiva e curativa che coinvolgono la nutrizione del soggetto sano o malato ed in ogni caso del soggetto svantaggiato esterno all'associazione stessa.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statutari ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla Legge.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono indipendenti ed autonomi da ogni interesse economico o imprenditoriale, ad eccezione delle attività che potranno essere svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Pertanto, è fatto espresso divieto all'Associazione ai suoi legali rappresentanti di svolgere attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività che potranno essere svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione espressamente esclude di avere tra le proprie finalità la tutela sindacale degli associati o di particolari categorie di associati, e pertanto non svolgerà, direttamente o indirettamente, attività sindacale, nemmeno mediante Enti o Associazioni connesse o collegate o di cui promuoverà la costituzione.

### Articolo 3

I Soci si distinguono in Ordinari, Collettivi, Benemeriti, Onorari.

I Soci Ordinari sono:

i laureati in Medicina e Chirurgia, o i laureati in Dietistica, che operano nel settore della dietetica e nutrizione clinica o, altre figure professionali in possesso di laurea aventi i seguenti requisiti: curriculum con documentata esperienza professionale presso istituzioni pubbliche (Aziende Sanitarie in ambito clinico o preventivo, Servizi di Igiene, Alimenti e Nutrizione), Aziende di Ristorazione Collettiva, Istituti di Ricerca, o, in alternativa il diploma di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione.

Possono essere Soci collettivi gli Enti Pubblici o Privati, le Industrie, interessate ai problemi dell'alimentazione, della nutrizione e della dietologia.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio Ordinario, corredata da un qualificato curriculum professionale, deve essere presentata all'approvazione del Consiglio di Presidenza che provvederà a valutarne l'iscrizione e a comunicarne l'esito all'aspirante socio Ordinario. Il Consiglio di Presidenza ammetterà senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alle Categorie di cui ai commi precedenti.

La decisione del Consiglio di Presidenza dovrà essere adottata entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza. Ove non pervenga al richiedente, al domicilio o indirizzo indicato nell'istanza, una risposta positiva con comunicazione spedita al richiedente entro il termine di giorni 30 (trenta), la domanda si intende respinta.

Nel caso in cui il Consiglio di Presidenza decida negativamente in ordine all'ammissione, o lasci decorrere il termine indicato, il richiedente, entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione o dal decorrere di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell'Associazione dell'istanza, può inoltrare domanda al Collegio dei Probiviri per riesaminare la decisione.

I Soci Benemeriti sono persone od organizzazioni dalle quali l'A.D.I. ha ricevuto particolari benefici.

I Soci Onorari sono persone fisiche italiane o straniere di chiari meriti nel settore della nutrizione in generale e della nutrizione clinica.

I Soci Collettivi sono ammessi su proposta di uno dei componenti del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione di quest'ultimo.

I Soci Benemeriti e i Soci Onorari sono nominati a vita dal Consiglio di Presidenza.

I Soci Ordinari, Onorari e Benemeriti partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, deliberano mediante votazione nell'Assemblea Generale le proposte del Consiglio di Presidenza ed eleggono i Membri del Consiglio di Presidenza.

I Soci Collettivi, rappresentati da un delegato, hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti alle cariche sociali.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con le quote sociali degli ultimi due anni e iscritti da almeno un anno solare.

#### Articolo 4

La quota sociale per i Soci Ordinari, e Collettivi, è stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. Le quote sociali devono pervenire all'Ufficio di Segreteria entro il 28 febbraio di ogni anno.

La qualità di Socio si perde, a meno di dimissioni formali scritte, dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annua, o per espulsione dall'associazione per gravi motivi esaminati dal Consiglio di Presidenza e proposta per deliberazione all'Assemblea Generale mediante voto segreto a maggioranza dei votanti.

Il mancato rinnovo della quota sociale fa perdere anche il diritto al voto.

Il mancato pagamento della quota sociale annua nei termini previsti comporterà l'immediata sospensione dell'invio del materiale scientifico oltre all'inibizione all'accesso all'area riservata del sito internet dell'associazione.

#### Articolo 5

All'A.D.I. è fatto espresso divieto di:

\* svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse; pertanto l'Associazione non svolgerà altre attività, se non in via secondaria e strumentale alle attività precedentemente indicate e di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,

\* procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS o ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

\* di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, quindi soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

All' A.D.I. è fatto espresso obbligo:

\* in caso di estinzione o scioglimento, di devolvere il proprio patrimonio, previo parere positivo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed eventuali norme successive applicabili, ad altre ONLUS, finché non è iscritta nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, che abbiano fini o scopi analoghi, da quanto sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

\* di redigere il bilancio o rendiconto annuale, formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'illustrazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

\* di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci aventi diritto;

\* di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la denominazione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS". Dal momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione domanderà l'iscrizione in tale Registro e, da tale iscrizione, indicherà negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza gli estremi della detta iscrizione.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Associazione adotterà la denominazione "Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità detta anche A.D.I. ETS ed in appresso detta A.D.I..

#### Articolo 6

Lo scioglimento dell'A.D.I. è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo alla A.D.I. in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 662/1996, fatta salva qualunque diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dai Soci;
- b) dai beni mobili ed immobili acquisiti per donazione, sovvenzione, lasciti ed acquisti o per conferimento da parte dei Soci Collettivi, Benemeriti o Onorari.

#### Articolo 8

Sono organi dell'A.D.I.: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Comitato Scientifico, e l'Ufficio di Segreteria.

#### Articolo 9

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Ordinari, e Collettivi (rappresentati da un delegato), in regola con le quote sociali, Benemeriti e Onorari.

Ciascun partecipante può esser delegato a rappresentare non più di un Socio.

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria e comunque almeno una volta l'anno; in via straordinaria è convocato dal Presidente su richiesta dal Consiglio di Presidenza di almeno un terzo dei suoi componenti o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio di Presidenza o, in mancanza, sempre su indicazione del Consiglio di Presidenza, dall'ufficio di Segreteria e spedito, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica, ovvero trasmesso a mezzo fax e/o pubblicato sul sito internet dell'associazione, a cura di quest'ultimo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea con la lettera indicante l'ordine del giorno medesimo, la data della prima e della seconda convocazione, l'ora e il luogo di convocazione.

E' cura del Socio verificare periodicamente le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

In caso di urgenza l'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'Assemblea è validamente costituita allorché, in prima convocazione, sia rappresentata dalla metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti della quota sociale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea provvede, a maggioranza assoluta dei presenti, alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla elaborazione di un programma annuale di attività, alla elezione delle cariche sociali dell'A.D.I..

E' richiesta invece la maggioranza di due terzi dei presenti per le modifiche statutarie e per le decisioni concernenti lo scioglimento dell'A.D.I. o la fusione con altro organismo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 10

I legali rappresentanti, gli amministratori ed i promotori dell'Associazione non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione come previsto all'art. 2 lettera m) del DM

#### Articolo 11

Il Consiglio di Presidenza è composto da nove membri tra cui il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Tesoriere.

Essi sono eletti dall'Assemblea mediante votazione a maggioranza semplice.

Gli eletti al Consiglio di presidenza eleggono al loro interno il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario generale ed il Tesoriere.

Il Presidente ed il Segretario Generale vengono eletti fra i Membri medici.

Il Presidente non può essere rieletto a tale carica oltre due mandati, e comunque non consecutivi.

Non può candidarsi nel Consiglio di Presidenza un Socio che abbia una anzianità come Socio Ordinario inferiore ai due anni o che rivesta una carica direttiva in Associazioni che perseguano i medesimi intenti scientifici e culturali di cui al presente statuto.

I componenti del Consiglio di Presidenza non sono retribuiti, restano in carica quattro anni e possono essere rieletti anche per più mandati, purché non più di due consecutivi.

Ad ogni elezione almeno due componenti del Consiglio di Presidenza devono essere rinnovati.

Comunque, qualora non venissero rieletti il Presidente ed il Segretario Generale, restano a supporto nel Consiglio di Presidenza per garantire la necessaria continuità, senza diritto di voto, per la durata di un anno.

Il Consiglio di Presidenza convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, si riunisce almeno due volte all'anno o quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta scritta di almeno cinque dei suoi componenti.

In relazione alla trattazione di problemi particolari dietro invito esplicito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche i Presidenti e i Commissari delle Sezioni Regionali o delegati dei Soci Collettivi, con funzione consultiva.

Il Consiglio di Presidenza è valido quando siano presenti almeno cinque dei nove membri.

Le cariche che si rendessero vacanti vengono surrogate temporaneamente dai Membri del Consiglio, che può cooptare fino alla prossima Assemblea elettiva un Socio, scelto tra i più idonei tra i primi non eletti.

Oltre a quelle fin qui espresse, il Consiglio di Presidenza ha funzioni di Governo dell'Associazione; cura lo sviluppo e la crescita dell'Associazione stessa in ogni possibile contesto ed è garante nei confronti dell'Assemblea del rispetto delle regole statutarie; delibera la costituzione delle Sezioni Regionali, ne stabilisce le funzioni di controllo e convalida gli atti delle Sezioni Regionali, propone gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, cura i rapporti con le altre Società Scientifiche, propone le linee di sviluppo dell'Associazione stessa, il calendario dei Congressi e i relativi argomenti.

L'assemblea dei soci può eleggere il Presidente uscente alla funzione di Past President su proposta di un membro del Consiglio di Presidenza. Il Past President rimane in carica quattro anni, ha funzioni di tipo consultivo e può rappresentare, su mandato del Consiglio di Presidenza, l'Associazione.

Il Past President non è retribuito.

#### Articolo 12

L'Ufficio di Segreteria è costituito dal Presidente, dal Segretario generale, dal Vice Segretario Generale. Questi vengono eletti in seno al Consiglio di Presidenza.

L'ufficio di segreteria ha il compito di espletare le pratiche ordinarie ed urgenti e si configura come organismo operativo.

Vaglia i problemi emergenti, come l'organizzazione dei Consigli di Presidenza, coordina la strutturazione dell'organo di informazione dell'Associazione e raccoglie le proposte, le osservazioni e le problematiche dei Soci; cura i rapporti con le sezioni regionali.

Le proposte e decisioni dell'ufficio di Segreteria devono essere portate a conoscenza degli altri membri del Consiglio non appena possibile e comunque debbono essere riportate nel verbale della successiva riunione del Consiglio di Presidenza.

Per espletare questi compiti, in accordo con il Consiglio di Presidenza si avvale di collaborazioni di Segreteria.

I componenti l'Ufficio di Segreteria non sono retribuiti.

#### Articolo 13

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'A.D.I. di fronte a terzi, ne coordina l'attività, e di regola, indice e presiede l'Assemblea dei Soci, le riunioni dell'Ufficio di segreteria e quelle del Consiglio di Presidenza, controfirmandone i relativi verbali, controlla che l'Ufficio di Segreteria dia esecuzione ai mandati dell'Assemblea e a quelli del Consiglio di Presidenza, segue, insieme al Segretario Generale le iniziative intraprese dall'A.D.I. e cura che queste vengano portate a buon fine;

propone l'ammissione dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari, nonché, insieme agli altri componenti dell'ufficio di segreteria, quella degli altri soci.

Egli può delegare il Segretario Generale a svolgere parte delle sue funzioni; quest'ultimo lo sostituisce altresì in caso di improvviso o prolungato impedimento. Egli può delegare soci di particolare esperienza a seguire e/o coordinare progetti di interesse strategico per l'associazione.

#### Articolo 14

Il Segretario Generale coadiuva e, secondo quanto stabilito dal presente statuto supplisce il Presidente in caso di necessità, redige e conserva il libro dei Soci; provvede alla corrispondenza ordinaria e straordinaria, redige e conserva i verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza, sottoscrivendoli con il Presidente; segue, insieme al Presidente, le iniziative intraprese dall'A.D.I. e cura che queste vengano portate a buon fine; sceglie di volta in volta, fra i soci, quei collaboratori che appaiono più idonei a seguire specificatamente le iniziative stesse. Il Segretario Generale non è retribuito.

#### Articolo 15

Il Vice Segretario Generale collabora attivamente con il Segretario Generale nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Segretario Generale non è retribuito.

#### Articolo 16

Il Tesoriere conserva il patrimonio sociale di cui tiene aggiornato l'esatto inventario, cura la riscossione delle quote sociali e provvede ai pagamenti in base ai mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; provvede alla regolare tenuta dei libri contabili, compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che, dopo l'esame dell'Organo di Controllo monocratico o collegiale, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del Collegio dei Revisori dei Conti, sottopone all'Assemblea.

Il Tesoriere non è retribuito.

#### Articolo 17

L'Organo di Controllo monocratico o collegiale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci per volontà di questa o quando è obbligatorio per legge.

Ove obbligatorio per legge, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti saranno nominati nel numero e nelle qualifiche necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Non appena si verificano le condizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, o altra normativa applicabile, che impongano l'obbligo di nominare un Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Consiglio Direttivo convocherà senza indugio, e comunque con avviso da spedirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell'evento, l'assemblea affinché adotti le decisioni necessarie.

L'assemblea assumerà le decisioni in ordine alla nomina di un Organo di controllo monocratico o Collegiale e del soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, conformandosi alla normativa applicabile al tempo vigente.

L'organo di controllo monocratico o collegiale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominati, riferiscono ogni anno all'Assemblea dei soci sull'andamento della amministrazione.

Le funzioni dell'organo di controllo monocratico o collegiale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono quelle demandate dalle leggi vigenti.

I componenti dell'Organo di controllo monocratico o collegiale, così come il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non possono ricoprire cariche direttive in associazioni similari e/o confederate.

L'Organo di controllo monocratico o collegiale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominati, sono retribuiti per la loro funzione nei limiti di quanto consentito dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche o integrazioni o successive normative disciplinanti la fattispecie.

L'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di componente l'Organo di controllo monocratico ha durata 4 (quattro) esercizi annuali, salvo diverse disposizioni di legge in materia.

Ove non fossero nominati l'Organo di Controllo monocratico o collegiale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in forza di legge o per volontà dell'assemblea, l'associazione in ogni caso nomina come organo di controllo un collegio di Revisori, in numero di tre, che viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci e che riferisce ogni anno a quest'ultima sull'andamento della amministrazione.

In tal caso il collegio di Revisori esamina la contabilità dell'associazione e redige una relazione al bilancio annuale dell'associazione da presentare all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio.

I Revisori del collegio dei revisori non possono ricoprire cariche direttive in associazioni similari e/o confederate e non sono retribuiti.

#### Articolo 18

Il consiglio dei Probiviri è un organismo indipendente che coadiuva anche il Consiglio di Presidenza relativamente alle scelte programmatiche.

Sono eletti dall'Assemblea in numero di cinque, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

E' compito dei Probiviri inoltre:

Elaborare e accertare gli aspetti etici riguardanti i rapporti dei singoli soci con la associazione (regole di buon comportamento, anche con riferimento ai regolamenti dell'associazione vigenti).

Dirimere i conflitti fra gli associati.

Decidere, su richiesta di un aspirante associato, in ordine all'ammissione o meno di questi all'Associazione, nei casi in cui il Consiglio di Presidenza abbia respinto l'istanza di ammissione.

Impartire provvedimenti di censura o "disciplinari" agli associati.

I componenti il Consiglio dei Probiviri non sono retribuiti.

I componenti il Consiglio dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni.

#### Articolo 19

Il Consiglio di Presidenza nomina il Direttore Responsabile della rivista dell'Associazione.

#### Articolo 20

Il Comitato Scientifico è formato dal Presidente dell'A.D.I., dal Segretario Gene-



rale dell'A.D.I., dal Vice Segretario Generale A.D.I., dal Tesoriere dell'A.D.I., da tutti coloro che hanno assunto la carica di Past-President dell'A.D.I., dal Presidente della Fondazione A.D.I., dal Coordinatore della Consulta dei Presidenti Regionali A.D.I., dal Coordinatore dei Gruppi di Studio A.D.I., dal Direttore Scientifico della Rivista Italiana di Nutrizione e Metabolismo, dall'Editor in chief della rivista Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, dai referenti dell'A.D.I. per il sito web e comunicazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino a che mantengono l'incarico o la qualifica per la quale spetta loro di diritto partecipare al Comitato Scientifico e decadono automaticamente quanto viene meno detto incarico o qualifica.

E' compito del Comitato Scientifico verificare e controllare la qualità delle attività scientifiche svolte dall'Associazione, e la qualità della produzione tecnico scientifica a cui comunque, in qualunque modo, collabora l'Associazione.

Nello svolgere tale attività il Comitato Scientifico si atterrà agli indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale.

I componenti del Comitato Scientifico non sono retribuiti.

#### Articolo 21

Tutte le elezioni degli organi dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto e con metodo democratico, consentendo a tutti coloro che sono intenzionati a proporre la propria o altrui candidatura ad un incarico di esprimere la propria opinione e portare a conoscenza degli altri associati tale volontà.

La votazione può essere effettuata con schede elettorali o con modalità elettroniche. Le procedure di voto dovranno essere previamente determinate dal Consiglio di Presidenza e rese note agli associati e debbono consentire l'esercizio democratico del voto con modalità che consentano di garantire la segretezza del voto, il controllo dei calcoli dei voti e l'uguaglianza tra tutti gli aventi diritto al voto.

#### Articolo 22

E' prevista la costituzione di Sezioni Regionali dell'A.D.I., dotate di apposito Atto Costitutivo, che deve essere approvato dal Consiglio di Presidenza e deve armonizzarsi con le norme e le finalità generali dello Statuto dell'A.D.I.. Le Sezioni Regionali dell'A.D.I. possono essere attivate anche tramite la nomina da parte del Consiglio di Presidenza, di Commissari pro-tempore.

I Commissari resteranno in carica per il tempo strettamente necessario alla organizzazione delle Sezioni che dovranno eleggere il proprio Consiglio direttivo.

Ciascuna sezione dovrà uniformare l'atto costitutivo ai seguenti principi generali validi per tutte le Sezioni, regionali o interregionali dell'A.D.I.:

1) L'assemblea di sezione è formata da tutti i soci di una Circostrizione Regionale o interregionale, in regola con le quote sociali dell'A.D.I. per l'anno in corso; l'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, inoltre può essere convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci. La data della riunione deve essere comunicata ai Soci con lettera spedita almeno dieci giorni prima.

2) Il Consiglio direttivo di sezione è costituito da almeno cinque e fino a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea di Sezione a maggioranza semplice, comunque in numero dispari e nel caso del numero minimo un posto (fino a 3 per il numero massimo) di Consigliere dovrà essere comunque riservato al più votato tra i soci aventi la qualifica di Dietista, o diploma universitario.

3) Il Consiglio Direttivo di Sezione provvede nella prima riunione ad eleggere a

maggioranza semplice il Presidente ed il Segretario di Sezione scegliendoli fra i membri eletti. Il Consiglio resta in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti, fatte salve le regole che valgono per il Consiglio di Presidenza.

4) Il Consiglio Direttivo di sezione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritiene di convocarlo, comunque almeno due volte all'anno. Ogni riunione del Consiglio, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata tempestivamente al Segretario Generale dell'A.D.I., con il relativo ordine del giorno. Sia il Presidente che il Segretario Generale dell'Associazione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezioni.

5) Le Sezioni promuovono le adesioni di nuovi Soci, trasmettendone la domanda alla segreteria generale dell'A.D.I..

Una volta accettate le iscrizioni, il relativo importo dovrà essere versato direttamente alla Segreteria dell'A.D.I..

Dal 10% al 50% delle quote devono venire restituite alle Sezioni come fondo cassa per le spese di gestione della Sezione a seconda dell'impegno e delle attività svolte dalle singole sezioni; tale restituzione è subordinata all'attivo di bilancio dell'A.D.I.. Le Sezioni possono ricevere da Enti locali e da privati elargizioni che costituiranno patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse; tuttavia il Presidente di Sezione è tenuto a chiedere l'autorizzazione della presidenza dell'associazione nell'accettare tali donazioni. Al riguardo di questo ultimo punto e in relazione a eventuali problemi di tipo fiscale e relative competenze, devono essere direttamente conferite alla A.D.I. che provvederà, detratte le spese, all'invio alla Sezione Regionale.

#### Articolo 23

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare l'attività scientifica svolta attraverso il proprio sito web, che dovrà essere aggiornato costantemente, a cura del Consiglio di Presidenza.


#### Articolo 24

L'associazione ha l'obbligo di pubblicare i propri bilanci approvati, preventivi e consuntivi, attraverso il sito web dell'Associazione medesima entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta approvazione.

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare attraverso il sito web, entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di conferimento dell'incarico e fino a 60 (sessanta) giorni successivi al termine dell'incarico, tutti gli incarichi retribuiti che conferisce, a qualunque titolo, con indicazione del nome e cognome o ragione sociale o denominazione dell'incaricato, l'importo della retribuzione corrisposta e un breve sunto dell'incarico conferito.

#### Articolo 25

Tutti i componenti di organi dell'Associazione che dovessero trovarsi, per qualunque ragione, al momento dell'assunzione di una decisione, di compiere un atto o di esprimere un voto, in conflitto di interesse con l'associazione, hanno l'obbligo di informare l'organo collegiale cui appartengono e astenersi dall'assumere la decisione, compiere l'atto o esprimere il voto, rimettendo all'organo collegiale l'assunzione della decisione o il compimento dell'atto e non partecipando alla votazione. Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse tra il Presidente del Consiglio di Presidenza, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale o il Tesoriere e l'Associazione, questi deve comunicare tale circostanza al Consiglio di Presidenza e astenersi dall'assumere la decisione, compiere l'atto o esprimere il voto. Il Consiglio di Presidenza, senza la partecipazione alla decisione del soggetto che si trovi in conflitto di interesse delibererà in ordine alla temporanea sostitu-



zione del soggetto che si trovi in conflitto di interesse con altra persona, per un periodo di tempo necessario a assumere la decisione o compiere l'atto o esprimere il voto per il quale sussisteva conflitto di interesse.

Articolo 26

L'Associazione deterrà, debitamente vidimati, il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e deliberazione degli altri Organi dell'Associazione. I soci hanno diritto a consultare tali libri, a semplice richiesta da inoltrarsi al Consiglio di Presidenza, ed hanno diritto ed estrarre, a proprie spese, copia del contenuto.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si rinvia al Codice Civile, Libro 1, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione, e al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e relative norme di attuazione e successive modifiche o integrazioni.

Immoncino P. P.

